

## Organizzazioni di Volontariato e sicurezza dei volontari

- **Introduzione**
- **Norme applicabili**
- **Disciplina transitoria**

### Introduzione

Come già indicato in precedenza, si pone il problema di individuare **quali norme siano immediatamente applicabili alle Organizzazioni di Volontariato e quali siano subordinate all’emanazione dei decreti attuativi o comunque differite e quale sia la disciplina applicabile nel frattempo**. Inoltre, sempre in quest’ottica, si pone la necessità di tenere conto della modifica dell’articolo 306 comma 2, operata dalla cosiddetta legge “Mille proroghe” emanata ad agosto 2008.

### Norme applicabili

L’inserimento delle Organizzazioni di Volontariato tra i soggetti che dovranno attendere l’emanazione dei decreti attuativi (ex articolo 3, comma 3, del T.U. in materia di sicurezza) per dover applicare integralmente le nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro.

A differenza degli altri soggetti destinatari del differimento previsto dall’articolo 3, le Organizzazioni di Volontariato non erano precedentemente destinatarie di alcuna normativa antinfortunistica specifica ed in particolare non erano soggette all’applicazione del decreto 626/94.

Secondo un’opinione autorevolmente espressa ai volontari (così come definiti dalla L. 266/1991) *“in attesa del decreto attuativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 alle particolari caratteristiche del servizio da essi svolto o da quelle del lavoro da essi prestato, si applicherà, comunque, la disciplina preventivo-protettiva di cui all’intero D.Lgs. 626/1994”*.